



Art. 16

PROVINCIA DI PAVIA

La Regione Lombardia con delibera n.4890 del 15/6/2007 e successive modificazioni stabilisce nuove procedure e modalità operative per l'avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art 16 legge 56/87.

Dal 20 Agosto 2007 gli Enti Pubblici e le Pubbliche Amministrazioni hanno la facoltà di procedere al reclutamento in modo autonomo attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico anziché richiedere l'avviamento a selezione al Centro per l'Impiego; nel caso in cui procedano in tal senso la raccolta delle candidature e la compilazione della graduatoria sarà a cura dell'Ente stesso che sarà tenuto ad utilizzare gli stessi criteri di punteggio riassunti più avanti.

Nel caso in cui gli Enti non vogliano avvalersi di tale facoltà indirizzeranno apposita richiesta, come di consueto, ai Centri per l'Impiego della Provincia di Pavia, a seconda della competenza territoriale.

In conseguenza all'emergenza sanitaria sono state emanate a livello nazionale e regionale specifiche disposizioni per contrastare il diffondersi del COVID-19 finalizzate anche ad evitare gli assembramenti. Pertanto con delibera n. 3414 del 28/07/2020, Regione Lombardia stabilisce ulteriori modalità per la presentazione delle candidature (per via telematica), della gestione delle graduatorie e aggiorna, ai sensi della normativa vigente, i criteri per la formazione delle graduatorie.

Gli avvisi pervenuti nel corso della settimana saranno pubblicati sul portale www.provincia.pv.it – Area Tematica Lavoro e Formazione – Offerte di lavoro nel Settore Pubblico – art. 16 L.56/87.

1. ANZIANITA' DI DISOCCUPAZIONE

L'anzianità dello stato di disoccupazione è quella effettivamente maturata a seguito di presentazione della dichiarazione da parte dell'interessato.

Per ogni mese maturato nello stato di disoccupazione viene attribuito un punto fino ad una anzianità massima di 24 mesi. Agli iscritti con anzianità superiore o pari a 24 mesi è attribuito un punteggio base di 24 punti.

Il calcolo dell'anzianità di disoccupazione viene effettuato con riferimento alla data di scadenza dell'avviso pubblico di selezione. Per l'anzianità d'iscrizione è necessario tenere conto delle disposizioni contenute nella Circolare ANPAL n. 1/2019 e di quelle riportate nel documento di Regione Lombardia "Stato di disoccupazione - Indicazioni operative" del 13/12/2019.

Inoltre, l'anzianità di disoccupazione viene calcolata in mesi commerciali come previsto dalla D.G.R. n.4890/2007, nelle more dell'adeguamento dei sistemi informativi.

Qualora il candidato sia iscritto in un Comune non rientrante nella competenza territoriale dei Centri per l'Impiego della Provincia di Pavia, lo stesso dovrà allegare lo stato occupazionale rilasciato dal Centro per l'Impiego competente. Il rilascio di tale documento deve essere avvenuto **non più di 5 giorni lavorativi prima** del giorno della candidatura.

2. CARICO FAMILIARE

Per carico familiare si intende quello desumibile dallo stato di famiglia alla data di scadenza dell'avviso pubblico di selezione ovvero del giorno della chiamata e relativo alle persone conviventi (risultanti nello stesso stato di famiglia) fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF, fatta eccezione per i figli e il coniuge che possono risultare anche non conviventi.

La legge ha equiparato il vincolo derivante dal matrimonio a quello delle unioni civili; pertanto i partner delle unioni civili sono assimilati al coniuge ai fini fiscali.

Il convivente, anche se presente nello stato di famiglia non può essere considerato fiscalmente a carico pur in presenza della registrazione della convivenza di fatto (Circolare Agenzia Entrate n. 7/2017).

- Ⓜ Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF
PUNTI 5
- Ⓜ Per ogni familiare con una invalidità superiore al 45% fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF
PUNTI 10
- Ⓜ Per ogni figlio minore d'età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF
PUNTI 10
- Ⓜ Per ogni figlio minore d'età con una invalidità superiore al 45% fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF
PUNTI 15

Per nucleo monoparentale:

- Ⓜ Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF
PUNTI 10
- Ⓜ Per ogni familiare con una invalidità superiore al 45% fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF

PUNTI 20

- Ⓜ Per ogni figlio minore d'età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF

PUNTI 20

- Ⓜ Per ogni figlio minore d'età con una invalidità superiore al 45% fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF

PUNTI 25

I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

Per nucleo monoparentale si intende la presenza di un solo genitore con i figli nello stato di famiglia.

L'Agenzia delle Entrate considera conviventi a carico anche i coniugi facenti parte di coppie tra persone dello stesso sesso uniti civilmente.

3. ETÀ ANAGRAFICA

Per età anagrafica si intende quella posseduta al momento della presentazione della candidatura. Per ogni anno di età viene assegnato 1 punto.

In caso di parità di punteggio prevale:

- la maggiore età;
- in caso di ulteriore parità: chi ha più punteggio di carico familiare;
- in caso di ulteriore parità: chi ha la maggiore anzianità di disoccupazione.

Possono essere avviate a selezione tutte le persone prive di occupazione e, limitatamente alle occasioni di lavoro a tempo indeterminato, anche persone occupate in possesso della qualifica richiesta.

4. MODALITA' PRESENTAZIONE CANDIDATURE

La modalità di presentazione delle candidature è stabilita all'interno dell'avviso che sarà pubblicato come precedentemente descritto e potranno prevedere:

a) Chiamata presenti

La chiamata sui presenti si terrà sempre il martedì (dalle ore 8,30 alle ore 12.30) presso i Centri per l'Impiego di Pavia Vigevano e Voghera.

Saranno accettate domande di candidatura esclusivamente se presentate dal diretto interessato.

Non sono ammesse deleghe.

b) Presentazione domande per via telematica

Qualora gli avviamenti a selezione, a seguito di avviso pubblico del Centro per l'Impiego, prevedano la presentazione delle domande per via telematica, si applicano le seguenti modalità operative.

Gli interessati devono inviare, nell'arco temporale assegnato per la presentazione delle domande e indicato nell'Avviso pubblico, la propria candidatura tramite PEC ai Centri per l'Impiego allegando modello di adesione compilato e i documenti personali (documento d'identità in corso di validità e codice fiscale).

Nel modello della candidatura il candidato dovrà autocertificare lo stato di famiglia.

Il modulo di adesione, a pena esclusione, dovrà essere inviato attraverso pec esclusivamente nei giorni indicati nell'Avviso pubblico e dovrà essere inviato dall'interessato con firma digitale o autografa, accompagnato da un documento di riconoscimento in corso di validità.

Non è ritenuto valido l'invio delle domande da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzate alla PEC della Provincia di Pavia.

È possibile, ai fini della trasmissione della domanda, utilizzare un indirizzo PEC anche non personale. L'Amministrazione competente utilizzerà, per comunicazioni formali, l'indirizzo PEC segnalato e non risponderà di eventuali comunicazioni non pervenute

Il modulo di adesione dovrà essere trasmesso corredato della relativa documentazione indicata nella sezione "allegati" del modulo di adesione stesso

Il Centro per l'Impiego si riserva di invitare l'interessato ad aggiornare e/o a trasmettere eventuali dichiarazioni e documentazioni necessarie all'istruttoria della candidatura e all'attribuzione del punteggio. Se quanto richiesto non sarà riscontrato entro i termini indicati, da parte del partecipante, il singolo criterio/requisito non potrà essere attribuito.

5. PROCEDURE PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE

Il Centro per l'impiego competente o la Pubblica Amministrazione, se ha provveduto autonomamente, compila una graduatoria riferita alle adesioni pervenute per ciascuna qualifica di assegnazione, adottando i criteri e i punteggi sopra individuati.

Vengono avviati a selezione tutti i candidati aventi i titoli indicati dall'Ente e che hanno dato la disponibilità per quell'offerta.

La graduatoria è resa pubblica secondo le modalità e i tempi previsti dall'Avviso pubblico e comunque di norma entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione dei termini di scadenza indicati per la presentazione delle domande.

La graduatoria ha validità fino alla comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati e sarà riutilizzabile anche al fine di sostituire i candidati che abbiano rinunciato all'assunzione ovvero nel caso in cui l'interruzione del rapporto di lavoro sia intervenuta entro 10 giorni dall'assunzione.

Entro 10 giorni dalla ricezione della graduatoria la Pubblica Amministrazione deve convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, secondo l'ordine di graduatoria, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

La selezione deve consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, da determinarsi in base alle declaratorie di qualifica, categoria o profilo professionale.

Le operazioni di selezione, sono da effettuarsi, a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico dinnanzi a una commissione nominata dalla Pubblica Amministrazione e tenderà ad accertare esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie della qualifica, senza comportare alcuna valutazione comparativa con gli altri lavoratori avviati.

6. ESITO DELLA SELEZIONE ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO

L'Amministrazione e gli Enti interessati procedono a nominare in prova i lavoratori utilmente selezionati, nel rispetto dell'ordine di avviamento a selezione e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico.

La Pubblica Amministrazione è tenuta a comunicare al Centro per l'impiego di competenza l'esito della selezione, nonché l'eventuale rinuncia della persona avviata, provvedendo a dare comunicazione dell'avvenuta assunzione in servizio ai sensi della Legge 296/06 (art. 1, commi 1180 e ss.).

7. CANDIDATI ASSENTI O INIDONEI

Gli avviati a selezione a tempo determinato, che, senza giustificato motivo, non si presentino alle prove selettive, rinuncino all'opportunità di lavoro, ovvero rifiutino l'opportunità di lavoro per la quale siano stati dichiarati idonei, non potranno partecipare per tre mesi ad altre chiamate a selezione a tempo determinato, anche nel caso in cui abbiano trasferito il proprio domicilio.

Gli avviati a tempo indeterminato che, senza giustificato motivo, non si presentino alle prove selettive, rinuncino all'opportunità di lavoro, ovvero rifiutino l'opportunità di lavoro per la quale siano stati dichiarati idonei, perdono lo stato di disoccupazione.

In tale caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nell'intera Regione per un periodo di tre mesi, anche se abbiano trasferito il proprio domicilio.

I lavoratori risultati inidonei non potranno partecipare agli avviamenti a selezione presso la stessa Pubblica Amministrazione per la medesima posizione, per un periodo pari a tre mesi.

Ai fini e per gli effetti appena rilevati, costituisce giustificato motivo: malattia, infortunio, servizio militare/civile, richiamo alle armi, maternità obbligatoria e facoltativa, congedi parentali, casi di limitazione della mobilità personale, contratto di lavoro dipendente o assimilato, attività di lavoro autonomo, corso di formazione professionale, tirocinio formativo, il mancato rispetto dei termini di comunicazione e/o effettuazione delle prove di idoneità.

8. ASSUNZIONI D'URGENZA

Nei casi in cui sussista urgente necessità, la Pubblica Amministrazione può procedere all'assunzione diretta di lavoratori per rapporti di lavoro di durata non superiore ai 30 giorni, dandone motivata comunicazione al Centro per l'Impiego interessato nei termini di legge.

Si può prescindere dall'effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore che abbia già svolto le mansioni di una determinata qualifica, categoria o profilo professionale, ovvero ritenuto idoneo in precedente prova selettiva, anche presso altra amministrazione, sempre che il precedente rapporto di lavoro non sia terminato con un giudizio negativo motivato.